

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER APPARECCHI TELEFONICI VOIP

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'affidamento per i seguenti apparecchi VOIP

Posizione	Quantità	Descrizione
1	3	Snom d375
2	70	Snom d715

La fornitura dovrà prevedere dei dispositivi **nuovi ed originali**. Non sono ammesse in ogni caso forniture di dispositivi *refurbished*, riparati, ricondizionati o ricostruiti anche solo in parte.

Garanzia standard del produttore

Art. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto, condizioni dell'espletamento delle attività e durata del contratto

Il materiale dovrà essere consegnato a cura del Fornitore **entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di ricevimento della conferma d'ordine**. Negli oneri contrattuali sono compresi ogni spesa e rischio che il Fornitore dovrà assumersi per il trasporto, lo scarico del materiale. Il luogo della consegna è Via Maccani, 148 – 38121 TRENTO

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
4. la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre*

- disposizioni”;
5. il D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 6. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative
 7. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 8. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 9. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 10. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 11. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 – Verifiche del contratto

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Innovazione ricerca e transizione digitale il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Il Dirigente potrà delegare a un funzionario del Servizio Innovazione e servizi digitali il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 5 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo

il pagamento del corrispettivo è disposto previo accertamento, con esito positivo della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. L'accertamento verrà eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della fattura. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 50 (cinquanta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a Comune di Trento – Servizio Innovazione e servizi digitali – (Codice fiscale e partita IVA 00355870221) – Via Maccani 148 – 38121 TRENTO e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione comunale e il Fornitore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato;

Art. 8 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Articolo 9 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 11 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. i.

Articolo 11 bis - Disposizioni anti Covid 19

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI qualora sia obbligatorio redigerlo;

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

Art.12 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art.13 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 14- Inadempienze e penali

Il mancato o parziale svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato speciale da parte del Fornitore potrà comportare il pagamento, da parte dello stesso, della penale sotto riportata, fermo restando il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare per e in causa dell'inadempimento stesso, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni allo stesso Fornitore, opportunamente documentate e giustificate, che abbiano reso impossibile la fornitura:

per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'adempimento o ritardo;

Deve considerarsi ritardo e / o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura / servizio inizierà ad essere eseguita in modo conforme al presente capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al comma 1, l'Amministrazione contesta formalmente al Fornitore, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente trasmissione telematica, il mancato rispetto di quanto indicato dal presente capitolato, entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi alla verifica di regolare esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.15– Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016..

Art.16 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Legge applicabile, domicilio e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per gli effetti e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Amministrazione e il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi legali.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso

Art. 18 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 19 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 20– Norme di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.